



GUARDIA DI FINANZA

**REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO SARDEGNA
OBBLIGAZIONE COMMERCIALE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI RISTORAZIONE COLLETTIVA MEDIANTE CATERING
COMPLETO PER 24 MESI PRESSO LA SEDE DEL COMANDO
REGIONALE SARDEGNA DELLA GUARDIA DI FINANZA -
CAGLIARI.**

PERIODO 01/11/2026 - 31/10/2028. C.I.G. BB5C5CD9E3.

L'anno 2026, giorno __ del mese di ____, presso il Re.T.L.A. Sardegna della Guardia di Finanza viene redatto il presente contratto fra le seguenti parti:

1. Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sardegna della Guardia di Finanza (C.F. 80010350926), di seguito, per brevità, denominato “Ente” o “Amministrazione”, con sede in Cagliari, Viale Armando Diaz, n. 168, rappresentata dal _____, nella sua qualità di _____, giusta Atto Dispositivo n. 1 a firma del Comandante dell’Ente;
2. la _____, P.IVA _____, con sede legale in _____, che nel seguito del presente atto viene denominata semplicemente “Società”, rappresentata da _____, in qualità di _____, giusta Visura Camerale n. _____/atto di procura.

PREMESSO CHE

- a. sussiste l’esigenza di garantire il servizio in intestazione per le esigenze dei reparti della Guardia di Finanza alla sede di Cagliari;
- b. con determina a contrarre n. 75283 del 21 Aprile 2026, il Comandante dell’Ente ha autorizzato il ricorso ad una procedura negoziata, mediante Richiesta di Offerta (RDO) evoluta aperta sulla piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione



- (M.E.P.A.), con criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'acquisizione del servizio di cui sopra;
- c. con decreto n. _____ del _____ 2026 è stata approvata la proposta di aggiudicazione di cui al verbale di gara n. _ del _____ 2026 a favore di _____;
- d. è stata assicurata la copertura finanziaria sui capitoli/p.g. 4274/01, 4281/01 e 4283/01 per gli esercizi finanziari 2026, 2027 e 2028;
- e. il C.I.G. assegnato è **BB5C5CD9E3**, con conseguente pagamento da parte della Società aggiudicataria del previsto contributo a favore dell'ANAC;
- f. i controlli per la verifica di eventuali cause di esclusione ex artt. 94 e 95 del codice dei contratti pubblici hanno dato esito negativo;
- g. il presente contratto è da intendersi sottoposto a condizione risolutiva espressa, di cui al successivo art. 13, qualora dagli accertamenti esperiti risultasse un'irregolarità in merito ai suddetti controlli;
- h. la Società, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara di conoscere le norme stabilite dalla legge 6.11.2012, n. 190, per cui è fatto obbligo, per la stessa, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o non aver attribuito incarichi nei confronti di ex dipendenti dell'Amministrazione che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei confronti della Società, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, pena la nullità del presente atto;
- i. la Società dichiara che quanto risulta dal presente contratto e da tutti gli atti di gara, che formano parte integrante e sostanziale del contratto, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni



della presente procedura e consentono di acquisire tutti gli elementi necessari per la corretta esecuzione dello stesso;

- j. l'Aggiudicatario si impegna a rispettare le procedure di cui alla circolare n. 10522/11 in data 14 gennaio 2011 del Comando Generale – IV REPARTO - Direzione di Veterinaria e Cinofili in materia di DIA differita e rilascio della Registrazione sanitaria (HACCP).

ARTICOLO 1 - DOCUMENTI ALLEGATI

La narrativa in premessa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come i seguenti documenti che, seppur non materialmente allegati al presente atto negoziale, ne costituiscono parte integrante e che le parti dichiarano di conoscere e accettare:

- 1 – OFFERTA TECNICA;
- 2 - OFFERTA ECONOMICA;
- 3 - CAPITOLATO TECNICO, CONDIZIONI TECNICHE E RELATIVI ANNESSI.

ARTICOLO 2 - CONDIZIONI GENERALI

Oltre che dalla Legge di Contabilità Generale dello Stato (R.D. 2440/1923), dal relativo Regolamento (R.D. 827/1924), dal Decreto Legislativo 31.3.2023, n. 36 recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”* (in seguito *“Codice”*) e s.m.i., dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti, il presente contratto è disciplinato dal Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e le prestazioni di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza - D.M. 24 ottobre 2014 n. 181, che la Società dichiara di conoscere e di accettare in ogni loro parte, salve le deroghe previste dal presente contratto e dai relativi allegati.



La società, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuta a osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spesa – a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento e alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità nel comparto economico interessato, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto nel comparto economico di riferimento. La Società in particolare è tenuta, a pena di risoluzione del contratto, al pieno rispetto delle leggi vigenti in materia previdenziale, in materia antinfortunistica e di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

Resta comunque convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono a esclusivo carico della Società, che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi.

Restano parimenti a esclusivo carico della Società le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

ART. 3 - OGGETTO DELL'ATTO

La Società si impegna verso l'Amministrazione, senza riserva alcuna, per effetto del presente atto, nella più ampia e valida forma legale, a fornire le prestazioni meglio descritte nel Capitolato tecnico e nelle condizioni tecniche, in tutti gli atti di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata in gara.

In particolare, il Servizio di ristorazione collettiva ricomprende, intendendosi ricompresi nel corrispettivo, l'approvvigionamento e la conservazione delle derrate alimentari, la preparazione e la cottura giornaliera dei pasti, la somministrazione degli stessi con la formula *self-service*, le attività di pulizia e di manutenzione, nonché tutte le attività e prestazioni previste nel Capitolato tecnico, i suoi annessi e tutti gli atti di gara, compresa l'offerta tecnico-economica, ivi compresi gli aspetti migliorativi ivi indicati.

ARTICOLO 4 - AMMONTARE CONTRATTUALE E CORRISPETTIVI



L'importo complessivo delle prestazioni appaltate di cui all'Articolo 3 (parti stimati: circa n. 37.500) è pari ad € _____ (inclusi oneri per la sicurezza pari a € 400,00 e IVA al 22%), oltre € _____ per IVA al 4%, per un importo massimo stimato pari a € _____.

Il citato importo è così ripartito:

1. € _____ per l'anno 2026 (IVA al 4% e oneri per la sicurezza inclusi);
2. € _____ per l'anno 2027 (IVA al 4% e oneri per la sicurezza inclusi);
3. € _____ per l'anno 2028 (IVA al 4% e oneri per la sicurezza inclusi).

L'Amministrazione corrisponderà alla Società, per ogni pasto completo effettivamente consumato dagli aventi diritto, il prezzo unitario (iva inclusa ed oneri per la sicurezza esclusi) di € _____ (IVA al 4% e oneri per la sicurezza inclusi).

Inoltre, la Società applicherà i seguenti prezzi unitari di vendita per ogni singola componente del pasto, al netto dell'IVA, nei confronti dei soggetti – indicati al successivo art. 6.4 – che non beneficiano del pasto a carico dell'Amministrazione, ovvero che, pur beneficiando di tale pasto, intendano acquistare un'ulteriore componente del pasto:

- € _____ per il primo piatto (IVA al 4% e oneri per la sicurezza inclusi);
- € _____ per il secondo piatto (IVA al 4% e oneri per la sicurezza inclusi);
- € _____ per il contorno (IVA al 4% e oneri per la sicurezza inclusi);
- € _____ per una porzione di frutta (IVA al 4% e oneri per la sicurezza inclusi);
- € _____ per n. 1 birra 33 cl. (IVA al 4% e oneri per la sicurezza inclusi);



- € ____ per n. 1 vino bianco/rosso in brik da 25 cl. (IVA al 4% e oneri per la sicurezza inclusi);
- € ____ per n. 1 bibita analcolica (IVA al 4% e oneri per la sicurezza inclusi);
- € ____ per n. 1 bottiglia di acqua naturale/gassata 50 cl. (IVA al 4% e oneri per la sicurezza inclusi).

L'erogazione della bevanda potrà avvenire, a discrezione dell'operatore, anche secondo la modalità "*free-beverage*".

Trattasi di contratto a quantità indefinita; la Società, pertanto, non potrà avanzare diritti di sorta ove, alla scadenza del contratto, la consistenza delle prestazioni non abbia raggiunto i suddetti importi. Pertanto, il contratto deve intendersi come "aperto", ovvero privo di impegno circa un quantitativo minimo o massimo di pasti.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di richiedere alla Società minori prestazioni rispetto a quelle indicate nel presente articolo, in relazione ad eventuali nuove necessità operative e addestrative del Corpo durante il periodo di vigenza contrattuale.

In ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 del codice civile, la presente scrittura è aleatoria per volontà delle parti, le quali rinunciano esplicitamente all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 dello stesso codice.

L'importo contrattuale presunto non è comprensivo dei pasti degli utenti ammessi di cui al successivo articolo 6.4.

L'importo contrattuale effettivo del servizio, che l'Amministrazione corrisponderà all'Appaltatore, sarà calcolato applicando ai pasti effettivamente erogati il prezzo offerto in gara per singolo pasto dall'Appaltatore, come precedentemente indicato, trattandosi di servizio di somministrazione e non a quantità fissa e determinata.

L'importo contrattuale effettivo deve intendersi remunerativo del



servizio oggetto del contratto e comprensivo delle prestazioni del personale, di ogni materiale e fornitura, ogni consumo, ogni spesa principale, accessoria e di carattere fiscale, nonché di ogni altro onere derivante all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, fatta eccezione per gli oneri espressamente posti a carico dell'Amministrazione negli atti di gara.

ARTICOLO 5 - DURATA DEL CONTRATTO E DIRITTO DI OPZIONE

Il Responsabile del progetto autorizzerà il Direttore dell'esecuzione contrattuale a dare avvio all'esecuzione contrattuale, mediante redazione di apposito verbale.

Il servizio durerà 24 mesi e dovrà avere inizio, improrogabilmente, il 1° novembre 2026 e terminerà in data 31 ottobre 2028, senza alcuna interruzione non autorizzata.

L'Ente si riserva la facoltà di esercitare un'opzione di rinnovo del contratto, in una o più soluzioni, per una durata massima pari a 24 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel presente contratto e salvo l'applicazione della clausola di revisione dei prezzi. L'importo stimato di tale opzione (al quale è applicato il ribasso del 26% offerto in gara) è pari a € _____, al netto di Iva. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI DI ESECUZIONE

La Società effettuerà il servizio indicato in oggetto ai prezzi indicati al precedente art. 4 e nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel capitolato tecnico, nei relativi annessi e in tutti gli atti di gara, per i quali, con la sottoscrizione del presente contratto, si rinnova l'accettazione.



In particolare, la Società rispetterà i Criteri Ambientali Minimi di cui al DM n. 65 del 2020 in materia di ristorazione collettiva, salvo offerte migliorative presentate in gara.

Inoltre, la Società si impegna a rispettare:

- il Codice deontologico della Guardia di Finanza;
- il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2026-2028 della Guardia di Finanza.

1. Referente del contratto per l'appaltatore.

L'Appaltatore, entro 5 giorni dalla stipula del presente contratto, nominerà un proprio referente per ogni aspetto riguardante lo svolgimento delle attività contrattuali, il quale assicurerà massima presenza e disponibilità nei luoghi dell'esecuzione contrattuale e, comunque, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia la necessità di interagire con la Società.

Il referente dell'Amministrazione è il Direttore dell'esecuzione del presente contratto, Brig.C. Marco Garau.

2. Luogo di esecuzione e attrezzature dell'amministrazione.

Il servizio di ristorazione collettiva deve essere svolto presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione siti in Cagliari, presso la Caserma "F. MURA", sede del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari e deve essere espletato in tutti i giorni della settimana, incluse le festività, anche infrasettimanali, salvo deroghe espressamente concordate.

L'Amministrazione concede in uso gratuito alla Società le strutture e le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio. L'Appaltatore, a partire dalla data in cui prende in consegna le strutture e le attrezzature ne è considerato custode e ne assume, conseguentemente, la responsabilità per eventuali danneggiamenti, deterioramenti, perdite e/o sottrazioni.



L'Appaltatore si obbliga a fare uso delle strutture e delle attrezzature consegnate con la massima cura ed esclusivamente nei limiti e per le finalità del contratto e a riconsegnarle all'Amministrazione al termine dello stesso in perfetto stato di pulizia, di funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione del servizio. A tal fine sarà effettuata, in contraddittorio tra le Parti, un'ispezione, all'esito della quale sarà redatto un verbale di riconsegna. In detto verbale si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione e ad esso sarà allegato l'Inventario dei beni da riconsegnare, contenente l'elenco dei beni oggetto di restituzione. Nel caso in cui, all'esito delle ispezioni, l'Amministrazione constatasse danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte dell'Appaltatore ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, ovvero eventuali mancanze di quanto oggetto del/i Verbale/i di Consegna e/o dell'Inventario, l'Appaltatore dovrà provvedere a propria cura e spese agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a tale obbligo, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, addebitando i relativi costi all'Appaltatore maggiorati di una penale pari al 30% dei costi stessi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

L'Appaltatore non può apportare, di sua iniziativa, alcuna modifica alle Strutture affidate, senza preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione. Eventuali addizioni e/o migliorie apportate alle Strutture resteranno, al termine del contratto, acquisite gratuitamente dall'Amministrazione, salvo il diritto dell'Amministrazione medesima di chiedere la remissione in ripristino in caso di addizioni e migliorie non autorizzate.



3. Orario del servizio.

La somministrazione dei pasti deve essere effettuata nella fascia oraria compresa: tra le ore 12:00 e le ore 14:00, per il pranzo; tra le ore 18:00 e le ore 20:00, per la cena, con eventuale anticipazione/posticipazione, ove necessario, di 1 ora, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere variazioni necessarie per far fronte ad esigenze impreviste e/o straordinarie della Scuola.

4. Fruttori del servizio.

L'Appaltatore, oltre che ad eventuali frequentatori di corsi e al personale permanente, dovrà garantire l'erogazione del pasto ai militari in servizio non aventi diritto, ai familiari dei militari in servizio e in congedo, e agli ospiti, i quali provvederanno al pagamento diretto del corrispettivo all'Appaltatore medesimo che emetterà idoneo documento fiscale.

5. Eventuale veicolazione dei pasti.

L'Appaltatore, per esigenze dell'Amministrazione, nonché per cause di forza maggiore, senza alcun onere aggiuntivo sul prezzo contrattuale, provvederà, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile preparare i pasti nelle cucine delle Caserme in parola, ovvero in caso di sciopero del personale dell'Appaltatore, anche alla veicolazione dei pasti caldi fino ai locali refettorio delle strutture di mensa interessate, utilizzando il Centro di cottura esterno indicato, con sede in _____. La veicolazione dovrà essere effettuata rigorosamente a norma di legge con mezzi idonei coibentati e con contenitori termici ermeticamente chiusi mediante termosaldatrici che conservino inalterate le caratteristiche organolettiche dei prodotti trasportati senza interruzione del caldo e/o del freddo.

Qualora si presenti la necessità, l'Appaltatore dovrà provvedere in alternativa, giornalmente, alla somministrazione di un sacchetto viveri



pari al controvalore del pasto.

6. Rilevazione dei pasti.

Si rinvia a quanto disposto ai paragrafi 5, 6 e 7 del capitolato tecnico.

7. Pulizia e manutenzione.

Si rinvia ai paragrafi 4 e 5 delle condizioni tecniche.

In ogni caso, il personale alle dipendenze della società aggiudicataria non potrà essere utilizzato per lo svolgimento simultaneo delle operazioni di preparazione, distribuzione, lavaggio e sanificazione, al fine di impedire l'impiego di personale in maniera promiscua, in quanto trattasi di attività incompatibili alla luce del rischio di contaminazione dei cibi.

8. Elementi migliorativi offerti in sede di gara.

In base a quanto offerto in sede di gara con propria offerta tecnica, la Società si impegna a:

1. _____;
2. _____;
3. _____.

ARTICOLO 7 - PERSONALE

Tutto il personale impiegato dovrà essere in possesso delle certificazioni sanitarie previste dalla vigente legislazione.

Gli addetti al servizio, impiegati in numero sufficiente a garantire la regolare esecuzione dello stesso, dovranno essere:

- professionalmente idonei e formati per le mansioni assegnate;
- legati alla Società aggiudicataria con un contratto che risponda alle disposizioni di legge di settore ed in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sul lavoro;
- di gradimento dell'Amministrazione;
- muniti di adeguati capi di vestiario e di cartellino di riconoscimento;
- in regola con la certificazione antimafia;



- immuni da precedenti penali e non avere in corso procedimenti penali;
- compatibili con l'incarico prestato.

A tal fine la Società si impegna a consegnare entro 15 giorni calendariali dalla sottoscrizione del presente contratto l'elenco nominativo del personale che presterà servizio stabilmente, con indicazione degli orari di lavoro e dei relativi inquadramenti retributivi, nonché eventuali future variazioni.

La Società rispetta la cd. clausola sociale e, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente contratto, è tenuta ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

La società si obbliga, nei confronti dei propri dipendenti, ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro di categoria, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e sociali, manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito. La società si obbliga, infine, a continuare ad applicare le suindicate condizioni normative e retributive anche dopo la scadenza dei relativi contratti e fino al loro rinnovo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il benestare concesso e/o di richiedere l'adozione di altre eventuali misure per la sostituzione del personale ritenuto, *a suo insindacabile giudizio*, non più idoneo e/o non di gradimento, che dovrà avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Amministrazione.



A tal riguardo, l'aggiudicatario - con la sottoscrizione del presente contratto - autocertifica a norma di legge e/o si impegna a:

- rispettare le disposizioni economiche e normative contenute nei contratti collettivi nazionali di settore applicati e indicati in sede di gara, attuando, nei confronti dei dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai citati contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria di pertinenza e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

A tal proposito, la Società invierà con cadenza mensile idonei prospetti attestanti i pagamenti degli oneri a favore del personale, così come disposto all'art. 12 del Capitolato d'oneri dello SDAPA del servizio di ristorazione collettiva;

- mantenersi in regola con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità in merito ad eventuali inadempienze in materia di assunzione di lavoratori e di contributi previdenziali ed assistenziali, nonché da qualsiasi forma di rivalsa da parte di terzi;
- esibire, a richiesta, la documentazione attestante il versamento delle ritenute fiscali operate a carico dei lavoratori, nonché dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti;
- di essere in regola con il pagamento delle posizioni contributive per i periodi precedenti;
- osservare tutte le norme e di tutte le prescrizioni tecniche in vigore in materia di sicurezza e salute dei lavoratori previste dal D.Lgs. del 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche, e relative circolari esplicative in vigore, nonché di quelle che dovessero essere emanate nel periodo di validità del contratto stesso;
- osservare puntualmente tutte le norme vigenti in materia igienico-



sanitaria;

- fornire a proprie spese a tutto il personale addetto al servizio un'ideale divisa perfettamente pulita.

Tutto il personale impiegato dovrà, inoltre, essere in possesso delle certificazioni sanitarie eventualmente previste dalla vigente legislazione. L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di richiedere l'effettuazione di analisi cliniche riflettenti patologie incompatibili con il servizio. Si ribadisce l'obbligo dell'uso di adeguati capi di vestiario durante l'espletamento del servizio, nonché dei presidi sanitari obbligatori.

Il personale della Società, infine, dovrà svolgere le attività di competenza:

1. con tratto cortese e, se richiesto, fornendo tutte le informazioni circa il servizio;
2. mantenendo il massimo riserbo su notizie e fatti appresi nel corso del servizio;
3. curando e controllando che i locali a sua disposizione siano perfettamente puliti e ordinati;
4. attenendosi alle regole d'igiene per quanto riguarda le attrezzature e i materiali utilizzati.

ARTICOLO 8 - RISERVATEZZA

È da considerare riservata e non oggetto di utilizzo, diffusione o comunicazione a terzi (anche nell'ottica della tutela penale del segreto militare) - anche successivamente alla scadenza del contratto - ogni informazione relativa all'organizzazione dell'Amministrazione e alle sue attività di cui il titolare e/o i suoi dipendenti dovessero venire a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

L'Amministrazione potrà promuovere l'allontanamento di quegli operatori che contravvengano alle predette disposizioni.



È fatto divieto al personale impiegato per l'espletamento del servizio di utilizzare, all'interno delle infrastrutture militari, apparecchi fotografici, telecamere, registratori e/o altro mezzo idoneo ad agevolare le violazioni della riservatezza e sicurezza del complesso militare.

Sarà cura dell'aggiudicatario garantire l'osservanza di quanto sopra, anche per quanto riguarda il personale impiegato.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa Amministrazione.

ARTICOLO 9 - LOCALI, ATTREZZATURE E PERSONALE DESTINATI AL SERVIZIO

Per l'espletamento del servizio l'Amministrazione mette a disposizione idonei locali (come da planimetria pubblicata in sede di gara) e attrezzature che la Società dichiara di conoscere.

Il RUP, sentito il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, potrà disporre o concordare modifiche degli spazi adibiti allo svolgimento del servizio, dandone congruo avviso al conduttore.

L'ampiezza e la sistemazione dei locali e delle aree di pertinenza si intendono conosciuti ed accettati.

Al di fuori delle attività di manutenzione previste dal Capitolato tecnico, non potranno essere eseguiti interventi senza il preventivo nulla osta dell'Amministrazione.

Alla scadenza dell'appalto i locali dovranno essere liberati e ripristinati nello stato in cui sono stati consegnati, previa verbale di riconsegna. Le eventuali migliorie non rimovibili apportate nel corso dell'esecuzione del servizio rimarranno nella disponibilità dell'Amministrazione senza alcun onere per la stessa.



ARTICOLO 10 - CAUSE DI FORZA MAGGIORE

1. Ai sensi dell'art. 42 del D.M. 181/2014, si conviene che i termini fissati per le prestazioni potranno essere prorogati, su richiesta della Società, qualora eventi ritenuti di forza maggiore (scioperi, incendi, alluvioni o altre cause consimili non determinate direttamente o indirettamente da fatti colposi o dolosi imputabili alla Società stessa, incluse le cause al di fuori della possibilità di operare della Società, quali ad esempio il riscontro di anomalie progettuali su parti di terzi, ovvero ritardi, furti o perdita nei trasporti) impediscano alla Società di rispettare i termini suddetti.
2. Il differimento dei termini potrà essere concesso per un periodo corrispondente al ritardo determinato dagli eventi suddetti; la Società, per ottenerlo, dovrà notificare all'Amministrazione l'evento ritenuto di forza maggiore, entro il termine di 10 (dieci) giorni calendariali dal suo verificarsi e inoltrare domanda, accompagnata da apposita documentazione che provi la durata del ritardo, prima della scadenza dei termini contrattuali.
3. Qualora la Società non sia in grado di provare con evidenze documentali che i fatti posti a fondamento della richiesta di spostamento dei termini sono dipendenti da causa di forza maggiore, o non abbia denunciato in tempo utile a norma del capoverso precedente i fatti suddetti, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penalità prevista per i ritardi, riservandosi di esaminare ogni questione relativa all'imputabilità del ritardo stesso in sede di eventuale domanda di disapplicazione della penalità.
4. Ai fini del differimento dei termini, lo sciopero è inteso causa di forza maggiore se è stato generale e di carattere nazionale e ha coinvolto direttamente la Società.
5. Gli scioperi aziendali non danno luogo a spostamento dei termini



contrattualmente previsti.

6. Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la Società abbia fatto ricorso a subfornitori ovvero in caso di subappalto.

ARTICOLO 11 - PENALITÀ E CLAUSOLA RISOLUTIVA

Per ogni inadempienza riscontrata dal DEC nell'esecuzione del servizio, il Responsabile del progetto effettuerà una contestazione formale degli inadempimenti.

La Società ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento della contestazione.

Nel caso in cui le controdeduzioni siano valutate positivamente, verrà data comunicazione alla Società entro il termine di 15 giorni; in caso contrario le controdeduzioni s'intendono non accolte e il fornitore del servizio dovrà provvedere al pagamento della penale.

L'Amministrazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare finanziariamente il credito decurtandolo dall'importo anche di fatture successive.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di applicare all'appaltatore le seguenti penalità:

- a. € 500,00 per ogni giorno di mancata erogazione del servizio. La penale si applica anche nel caso in cui, a seguito di sospensione momentanea del servizio per sciopero del proprio personale, la ditta non eroghi il servizio veicolando i pasti dal proprio centro cottura;
- b. € 200,00 in caso di ritardo nella prestazione del servizio, in considerazione degli orari e della tempistica prevista;
- c. € 150,00 in caso di variazione del menù non autorizzata;
- d. € 250,00 per ogni analisi microbiologica riscontrata non rispondente a quanto previsto dai limiti di carica microbica, salve le conseguenze



- di carattere penale previste dalla vigente legislazione in caso di intossicazione alimentare;
- e. € 200,00 in caso di mancato rispetto della grammatura;
 - f. € 200,00 per mancato rispetto delle condizioni igienico-sanitarie riguardanti la consegna delle derrate o quant'altro previsto dalle leggi in materia;
 - g. € 150,00 per ogni mancata attuazione del piano di sanificazione, pulizia, controllo qualità, autocontrollo;
 - h. € 200,00 per ogni mancato rispetto delle norme sul personale;
 - i. 250,00 per mancata o errata manutenzione delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, e degli arredi;
 - j. € 300,00 per ogni mancata esecuzione delle proposte migliorative presentate in sede di aggiudicazione della gara d'appalto;
 - k. € 150,00 per ogni altra violazione alle norme del Capitolato tecnico, nonché delle "Condizioni tecniche", del "Capitolato concernente la grammatura media degli ingredienti dei principali piatti" (Annesso 1) e dei "Requisiti degli alimenti" (Annesso 2), per ogni giorno in cui è stata commessa la violazione stessa;
 - l. € 300,00 in caso di somministrazione di prodotti non conformi - per quantità e/o qualità - a quanto proposto dal Fornitore in sede di "Offerta tecnica – Criteri premianti CAM", constatata anche attraverso il confronto con le fatture di acquisto (ovvero mancata esibizione delle fatture di acquisto dei suddetti alimenti a seguito di richiesta dell'Amministrazione per lo svolgimento di una verifica nel corso dell'esecuzione contrattuale).
 - m. violazione delle prescrizioni dei successivi artt. 19 e 25 in materia di variazioni societarie e cessione del credito, nella misura pari all'1‰ dell'intero valore contrattuale;
 - n. per ogni altra violazione alle prescrizioni previste dal presente



contratto e dagli atti di gara, nella misura pari a € 100,00 per ogni giorno in cui si verificano le suddette violazioni.

In caso di recidiva l'Amministrazione potrà raddoppiare l'importo della penalità.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e/o che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 del Codice Civile, nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, la Società si impegna espressamente a rifondere all'Amministrazione l'ammontare di eventuali oneri che dovesse sostenere – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Società stessa.

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, saranno applicate le disposizioni del "Capitolato generale d'oneri per le forniture di beni e la prestazione di servizi occorrenti per il funzionamento del Corpo della Guardia di Finanza", approvato con D.M. n. 181/2014.

In particolare, si richiamano gli artt. 53 e 54 del D.M. 181/2014, nonché l'art. 126 *bis* del D.Lgs. n. 36/2023.

Fatta salva ogni altra conseguenza di legge, qualora nel corso dello stesso anno, indipendentemente dalle penalità applicate, vengano formalizzate almeno 3 (tre) contestazioni, l'Amministrazione può procedere a risolvere automaticamente ed unilateralmente l'appalto,



riservandosi altresì eventuali azioni di risarcimento danni derivanti dall'anticipata risoluzione.

In ogni caso, l'ammontare complessivo delle penalità derivanti dal presente contratto non potrà superare il 10% dell'ammontare complessivo del contratto medesimo. In caso di superamento di tale soglia, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'incameramento della garanzia.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento degli oneri inerenti al servizio in oggetto avverrà a seguito dell'emissione da parte della Società con cadenza mensile di un report riepilogativo dei pasti effettivamente consumati.

Tale report dovrà essere approvato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale.

A seguito di tale approvazione la Società potrà emettere fattura sempre con cadenza mensile.

Si rammenta che in sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le eventuali penali applicate.

Il pagamento sarà effettuato sul conto corrente indicato dalla Società mediante autocertificazione "Tracciabilità dei flussi finanziari", ai sensi della L. n. 136/2010, con le seguenti modalità:

1. entro 30 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura sul portale INIT (art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002), e previa attestazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione contrattuale;
2. previa verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 (solo in caso di pagamenti di un imponibile di importo superiore a € 5.000,00), nonché acquisizione dell'attestazione di regolarità contributiva della Società aggiudicataria (D.U.R.C).

Nel caso in cui l'Impresa non sia in regola con l'anzidetto certificato di regolarità contributiva, l'Amministrazione attiverà la procedura di



cui all'art. 11, comma 6, del Codice;

3. previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 17 *bis* del D.Lgs. n. 241/1997. A tal proposito, la Società fornirà la certificazione prevista al comma 5 del citato articolo di legge.

Per la fatturazione elettronica dovranno essere utilizzati i seguenti dati:
denominazione: **"Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sardegna della Guardia di Finanza"**; codice d'ufficio: **MJF0WD**; la fattura dovrà contenere, oltre ai dati prescritti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/72, il C.I.G. **BB5C5CD9E3**.

Ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto dovuta sulla prestazione, sarà effettuato all'erario direttamente dalla Stazione appaltante.

ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE, RECESSO E REVOCA

Si richiamano gli artt. 122, 123 e 124 del D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023, nonché il paragrafo 26 del capitolato tecnico.

L'Amministrazione si riserva il diritto di *recedere* dal presente contratto in qualsiasi momento – previa formale comunicazione alla Società con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni solari – nel caso in cui si renda disponibile un accordo quadro o una convenzione stipulate da Consip S.p.A. che preveda, per analogo servizio, un prezzo unitario del pasto inferiore a quello di aggiudicazione e la stessa Società non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo.

L'appalto, finanziato con fondi assegnati dal Comando Generale del Corpo della Guardia di Finanza sui pertinenti capitoli di bilancio, è altresì sottoposto a una specifica clausola di salvaguardia in forza della quale questa Amministrazione si riserva la facoltà di *recedere* dal



contratto qualora le assegnazioni necessarie sui pertinenti capitoli di spesa non permettano di onorare gli impegni contrattuali.

In tali ipotesi la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte in esecuzione del presente contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni previste dal contratto stesso.

È fatta salva, altresì, la possibilità di *revoca* parziale o totale dell'appalto:

- per ragioni di pubblico interesse, per necessità strutturali, edilizie, organizzative o per altri giustificati motivi;
- qualora sopraggiungano situazioni di incompatibilità e/o provvedimenti giudiziali a carico della Ditta, del titolare o dei soci, senza che l'Impresa aggiudicataria possa avanzare alcuna richiesta di risarcimento.

In caso di grave e reiterato inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Amministrazione assegnerà alla Società, ex art. 1454 del Codice Civile, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione potrà, in relazione a specifiche circostanze e a propria esclusiva discrezione, assegnare un termine ulteriore, decorso il quale, qualora l'inadempimento non sia stato sanato, il presente contratto si intenderà *risolto di diritto* e, in relazione a tale risoluzione di diritto, l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione, ove la cauzione stessa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il presente contratto viene stipulato sotto condizione risolutiva espressa, che avrà effetto - sin dal giorno della stipula - qualora dagli accertamenti esperiti risultasse un'irregolarità in merito alle richieste di



accertamento indicate nelle premesse.

Il contratto *si risolverà automaticamente ai sensi dell'art. 1456 c.c.* nei seguenti casi:

- a. sopraggiunta mancanza dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara;
- b. cessazione di attività e dichiarazione di fallimento;
- c. malafede, frode o negligenza nella esecuzione del contratto da parte della Società, nonché mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- d. mancata/parziale copertura assicurativa per i materiali e mezzi oggetto del contratto;
- e. non venga rispettata l'offerta tecnico-economica e/o la qualità del servizio;
- f. il servizio non sia ritenuto - a insindacabile giudizio dell'Amministrazione - adeguato agli standard qualitativi richiesti;
- g. in caso di comminazione di tre o più penali e/o diffide relative a inadempimenti delle clausole contrattuali, con particolare riferimento alla mancata attuazione delle offerte migliorative presentate in sede di partecipazione alla gara per l'attribuzione di punteggio tecnico;
- h. ogni altra inadempienza contrattuale che preveda l'istituto in questione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa, gravi violazioni igienico-sanitarie, gravi violazioni delle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro, tutti i casi espressamente previsti nel presente contratto).

Nei casi sopra indicati, l'Amministrazione ha facoltà di avvalersi di quanto disposto dall'art. 52 del D.M. 181/2014.



Il contraente inadempiente è tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto. Nel caso di minor spesa, nulla compete al contraente inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civile e penale in cui la stessa incorre a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ARTICOLO 14 - MODIFICHE, VARIANTI, REVISIONE DEI PREZZI E CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

1. In tema di modifiche e varianti si richiama il disposto dell'art.120 del Codice.
2. In relazione alla revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 60 del Codice, dopo il primo anno di esecuzione del servizio potrà essere richiesta dalla Società la revisione degli importi contrattuali, qualora dovesse verificarsi un incremento superiore al 5% dell'indice ISTAT relativo al costo della vita per famiglie di operai ed impiegati.
3. Verrà pertanto operata una revisione del prezzo pari all'80% della sola quota percentuale eccedente il 5% e comunque nei limiti delle risorse finanziarie disponibili della stazione appaltante.
4. Pertanto, a seguito di specifica istanza della società, il responsabile del progetto, con il supporto del direttore dell'esecuzione contrattuale, conduce apposita istruttoria al fine di verificare le variazioni percentuali del citato indice ISTAT, riducendo ad equità il rapporto contrattuale. L'istruttoria terrà conto anche delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal responsabile del progetto presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dalla Società la stazione appaltante si pronuncia con provvedimento motivato, nel quale verranno indicati i nuovi prezzi applicati.
5. Non verranno prese in considerazione istanze di revisione dei prezzi



relative a forniture/servizi prestati nel primo anno di esecuzione del contratto.

6. In caso di sopraggiunte circostanze straordinarie e imprevedibili, tali da alterare in maniera rilevante l'originario sinallagma contrattuale, è consentita la rinegoziazione contrattuale secondo buona fede, al fine di riequilibrare il rapporto contrattuale.

La rinegoziazione potrà avere luogo sempre che siano disponibili per l'Amministrazione nuove e ulteriori risorse finanziarie.

ARTICOLO 15 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Si richiama il disposto dell'art.119 del Codice.

ARTICOLO 16 - OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI

FINANZIARI

Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 (che ha convertito il decreto legge 12 novembre 2010 n. 187), il contraente si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ciascun bonifico/postale o altro sistema di pagamento dovrà contenere il CIG.

L'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituirà causa di risoluzione del presente contratto. La Società assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al presente contratto e di comunicazione, entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, degli estremi identificativi di detti conti nonché, nello stesso termine, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad



operare su di essi. Gli stessi soggetti provvedono, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ove la Società ometta di partecipare la predetta comunicazione di modifica, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivarle per i pagamenti effettuati con le modalità previste in precedenza.

Parimenti, nei contratti sottoscritti con i subfornitori deve essere inserita l'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta degli stessi.

L'Amministrazione procederà, ai sensi di legge, alle verifiche circa il rispetto della predetta prescrizione.

Qualora la Società abbia notizia dell'inadempimento del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari deve procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il gestore contrattuale e la Prefettura competente per territorio.

L'inosservanza degli obblighi derivanti dalla citata legge n. 136/2010, come modificata dalla legge 17 dicembre 2010 n. 217, comporta a carico del soggetto inadempiente, fatta salva possibilità di risolvere il contratto per grave inadempimento di cui sopra, l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge medesima.

ARTICOLO 17 - VINCOLO CONTRATTUALE

Il presente contratto, vincola la Società e l'amministrazione sin dal momento della sottoscrizione.

ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari.



ARTICOLO 19 - VARIAZIONI SOCIETARIE E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È fatto divieto alla Società di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
 2. In caso di inosservanza da parte della Società aggiudicataria di tale obbligo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
 3. Le cessioni di azienda, gli affitti di ramo di azienda e gli atti di trasformazione e fusione delle stesse devono essere comunicate alla Stazione appaltante che fornirà, se del caso, il proprio nulla osta. In caso di omissione della citata comunicazione, salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti, verrà applicata la penalità prevista dal precedente art. 11.m ed all'Amministrazione sarà riconosciuto il diritto di risolvere il presente contratto.
- Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione dell'avvenuta cessione di azienda, fusione, acquisizione, scissione e trasformazione, l'Amministrazione può opporsi con provvedimento motivato al subentro del nuovo soggetto giuridico, con conseguente risoluzione del contratto stipulato.

ARTICOLO 20 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (D.U.V.R.I.)

Per l'appalto in argomento è stato redatto il D.U.V.R.I. alle cui disposizioni la Società dovrà attenersi.

Pertanto, i costi per la sicurezza sono ivi quantificati in € 400,00 (IVA esclusa).

ARTICOLO 21 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia della completa ed esatta esecuzione del presente contratto, la Società ha presentato una garanzia di €



_____, autenticata nelle firme di coloro che posseggono i poteri necessari a vincolare le rispettive parti, secondo la normativa vigente.

Detta garanzia sarà svincolata secondo le prescrizioni dell'articolo 117 del Codice. La Società si impegna a tenere valida ed efficace la predetta polizza, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, ivi comprese le garanzie, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

L'Amministrazione ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa Amministrazione di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

In ogni caso la Società è tenuto a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della stessa Amministrazione.

In caso di inadempimento all'obbligo di cui al precedente comma del presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Resta fermo tutto quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

ARTICOLO 22 - ASSICURAZIONE

L'Operatore economico è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto ed è altresì responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati dai propri dipendenti, consulenti e risorse, all'Amministrazione, al suo personale, nonché ai suoi beni mobili e



immobili, nonché a terzi.

L'Operatore economico, in considerazione delle responsabilità e dei rischi assunti con la sottoscrizione del presente contratto, ha stipulato con primaria Compagnia, e si impegna a mantenere a proprie spese per l'intero periodo di validità del contratto stesso, una polizza assicurativa, acquisita agli atti – per i valori e i massimali in essa indicati – a copertura del rischio da responsabilità civile e professionale in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto, e per tutti i rischi e le responsabilità correlati all'esecuzione del contratto stesso, anche per danni procurati da terzi e a terzi. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente comma è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, anche attraverso dichiarazione di assicurazione a ogni rinnovo e fino alla scadenza del presente contratto, il presente contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale, e fatto salvo l'obbligo di risarcimento all'Amministrazione del maggior danno subito.

ARTICOLO 23 - OBBLIGHI RELATIVI AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PATTO DI INTEGRITÀ

La Società dichiara di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per suo conto, in relazione all'esecuzione del presente contratto, tutte le prescrizioni contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante il "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*", nel codice di comportamento della Guardia di Finanza e nel Piano Triennale per la Prevenzione e della Corruzione (P.T.P.C.T.) 2026-2028 elaborato dal Comando Generale della Guardia di Finanza – Direzione



Pianificazione Strategica e Controllo. L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà inadempienza agli obblighi del presente contratto, e legittimerà l'Amministrazione a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

L'Operatore economico dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per suo conto, in relazione all'esecuzione del presente contratto, tutte le prescrizioni contenute nel Patto di Integrità sottoscritto in sede di gara, la cui inosservanza legittimerà l'Amministrazione a valutare l'adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del presente contratto e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ARTICOLO 24 - PANTOUFLAGE (REVOLVING DOORS)

La Società, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, ai sensi del comma 16 *ter* dell'art. 53, del D.Lgs. n. 165/2001, non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Esecutore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

ARTICOLO 25 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi del codice è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell'Amministrazione a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, a condizione che:



- a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all'Amministrazione;
- b) l'Amministrazione non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa;
- c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di Società.

Sono vietate cessioni di crediti futuri non ancora maturati.

L'Amministrazione, in caso di notificazione della cessione, può opporre al cessionario, anche mediante semplice comunicazione scritta all'Impresa, tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

È fatto divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione applicherà le penalità previste al precedente art. 11.m, fermo restando il diritto al risarcimento del danno e la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 26 - ONERI FISCALI E CONTRATTUALI

In conformità a quanto previsto dagli articoli 16 *bis* e 16 *ter* aggiuntivi al R.D. 18.11.1923, n. 2440 e della Legge 27.12.1975, n. 790, le spese di carta bollata, registrazione ed altre inerenti al presente contratto, sono a carico della Società.

La Società è tenuta a versare le sopra citate spese, nella misura e con le modalità indicate dall'Amministrazione, secondo le tariffe prefissate con D.M. 9.5.1980 dal Ministero del Tesoro, pubblicato sulla G.U. del



19.8.1980, n. 226.

Il versamento delle somme di cui al precedente comma dovrà essere effettuato entro 5 (cinque) giorni dalla data di stipula del presente contratto, con la conseguenza che, in caso di ritardo, il relativo importo dovrà essere aumentato degli interessi legali decorrenti dalla data di scadenza dei 5 giorni fino alla data dell'effettivo versamento.

L'attestazione del versamento dovrà essere prodotta all'Amministrazione entro i successivi 5 giorni naturali, decorrenti dalla data del versamento.

La Società è tenuta a versare le sopra citate spese, per un importo pari ad € 120,00 (circolare n. 22/2023 dell'Agenzia Entrate e Riscossione).

L'Amministrazione comunicherà le modalità di versamento delle suddette imposte.

ARTICOLO 27 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi informazione e/o comunicazione, o trasmissione di documentazione, concernente il presente contratto, sarà ritenuta come debitamente fatta da una delle parti contraenti tramite i rispettivi Uffici Responsabili, se notificata od inviata all'altra parte a mezzo PEC.

Gli indirizzi a cui riferirsi sono di seguito riportati:

Indirizzi Amministrazione:

- Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sardegna della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione- Viale Armando Diaz, 168 09126 Cagliari - P.E.C.: ca0520000p@pec.gdf.it ;

Indirizzi Società

- _____, con sede legale in _____ P.E.C.: _____;

ARTICOLO 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essere reciprocamente informate di quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e dall'art. 13 del Regolamento UE n° 2016/679 (c.d. "GDPR") circa il trattamento dei



dati personali conferiti per l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.

L'Amministrazione tratterà i dati forniti per la gestione del contratto e l'esecuzione economica e amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione della presente obbligazione commerciale, l'Impresa acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, opportunamente trattati, tramite i siti informatici.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal D.Lgs. n. 196/2003.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi, reciprocamente, da qualsiasi responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici.

ARTICOLO 29 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni effetto di legge, la Società elegge il proprio domicilio legale in _____.

ARTICOLO 30 - NORMA INTERPRETATIVA

In caso di divergenza tra quanto contenuto nel presente atto negoziale e nei relativi allegati ovvero tra norme contenute del presente atto, prevale il contenuto più favorevole all'Amministrazione.

CONCLUSIONI

Il presente contratto, che consta di n. 34 fogli singoli di carta resa legale, utilizzati ciascuno su una facciata, oltre agli allegati in esso richiamati, è stato letto dalle parti le quali, da me interpellate, ne hanno riconosciuto il contenuto conforme alle loro volontà.



Il presente atto viene sottoscritto, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 "mediante firma elettronica".

**Per Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sardegna della
Guardia di Finanza**

Per la _____
